



Pro. n. 6242 – G1

Alla c.a.

- Dott.ssa Maura Malspina  
Assessore beni ambientali - energia e fonti rinnovabili - gestione dei rifiuti
- Arch. Antonio Minetti  
Dirigente Servizio Tutela Ambientale  
Regione Marche  
**Ancona**

Ancona, 7 agosto 2013

### **Oggetto: Prime considerazioni sulla revisione del Piano Regionale Rifiuti**

L'iter di revisione di uno strumento così importante come il Piano regionale dei rifiuti è lungo ed articolato e apprezziamo che la Regione Marche abbia comunque avviato un percorso di confronto e condivisione.

L'iter è ancora nelle sue fasi iniziali e la Regione ha illustrato l'impostazione del futuro atto nelle sue linee essenziali.

A margine delle considerazioni tecniche è opportuno anche ricordare la fase di profonda revisione del ruolo e delle competenze che l'Ente Provincia sta attraversando. E' opportuno, quando si definirà con maggiore accortezza il quadro regolamentare, tenere in debito conto l'evoluzione anche a livello nazionale.

Apprezziamo, inoltre, il lavoro svolto dalla società incaricata, e dalla Regione stessa che l'ha affiancata nel corso nella redazione, approfondito e serio che costituisce un buon punto di partenza per la redazione di un futuro Piano regionale sui rifiuti quale valido strumento di pianificazione e programmazione in materia.

A seguito degli incontri del Tavolo Tecnico nel corso dei quali è stata illustrata la situazione attuale di produzione di rifiuti, urbani e speciali, e della impiantistica regionale relativa oltre che l'impostazione del nuovo Piano di revisione, **riteniamo opportuno inviare alcune riflessioni di ordine generale su alcuni temi di nostro maggiore interesse.**

### **STATO DI FATTO DEL SISTEMA REGIONALE DEI RIFIUTI URBANI - STATO DI FATTO DEL SISTEMA REGIONALE DEI RIFIUTI SPECIALI**

In entrambi gli elaborati emerge con chiarezza che l'unica tipologia di attività totalmente assente in regione è quella del **trattamento termico/recupero energetico** che, di fatto, obbliga tali flussi, non più recuperabili come materia ma ancora valorizzabili come energia, ad essere smaltiti in discarica o ad essere esportati fuori regione.

Riteniamo, pertanto, estremamente apprezzabile che la realizzazione di un eventuale impianto in regione non venga esclusa aprioristicamente ma sia soggetta ad una seria analisi costi/benefici .

Ci sembra, pertanto, contraddittoria tale ipotesi quando si prevede di non ammettere, fino al raggiungimento del 70% di RD, la realizzazione di termovalorizzatori nei singoli ATO. Prima di tale veto aprioristico andrebbe, come scritto, effettuata tale analisi in modo da consentire una scelta consapevole.

## **CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI**

### **Ambito di applicazione - Nozione di modifica sostanziale e di nuovo impianto**

La nozione di “modifica sostanziale o ampliamento”, riportata in una delle slides relative all’ “Ambito di applicazione” ed al punto 1.4 della bozza del Piano regionale di gestione rifiuti elaborata a Maggio 2013 viene ripresa dalla DGR n. 1600/2004.

La DGR n. 1600/2004 detta le “Linee-guida generali di attuazione della legge regionale sulla VIA”, Pertanto si applica alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Al riguardo ricordiamo che tale nozione può variare a seconda della normativa di riferimento.

Ad esempio, di estremo rilievo per gli impianti di gestione di rifiuti risulta essere anche la normativa IPPC ed, in particolare, la DGR n. 1547/2009 che disciplina la nozione di modifica sostanziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AIA).

**Riteniamo più opportuno non inserire nel Piano la nozione di “modifica sostanziale” anche al fine di evitare confusione nei rispettivi ambiti di competenza delle normative da applicare.**

Nella definizione di “nuovo impianto” è opportuno spiegare meglio il significato di quanto riportato al punto 3, ossia di “**mutamenti radicali di attività di gestione dei rifiuti esistenti**”, al fine di delineare in maniera chiara il confine con la definizione di “modifica sostanziale”.

### **Ambito di applicazione - Operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi**

Ci sembra molto interessante l’ipotesi di applicare i criteri per singole tipologie di impianti e **molto opportuna troviamo la proposta di esenzione dall’applicazione dei criteri di alcune tipologie di impianti**: impianti ed attività in procedura semplificata che gestiscono rifiuti non pericolosi, attività R13 o D15 che non comportino modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ecc.

Gli aspetti positivi li ritroviamo in una accelerazione della pianificazione, certezza nell’elenco “chiuso” dei progetti esonerati, semplificazione per tipologie di impianti poco impattanti.



### **Definizione dei livelli di tutela**

L'articolazione dei livelli di tutela, in generale, ci sembra interessante in quanto prevede una serie graduata di livelli di tutela: integrale, specifici, di penalizzazione e di opportunità localizzativa.

Particolarmente significativi sono i criteri che lasciano discrezionalità alla Pubblica Amministrazione e che consentono di valutare aspetti che possono o disincentivare o stimolare la realizzazione di impianti di gestione rifiuti, in questo modo ampliando le possibilità di inserimento di tali impianti, a fronte di una P.A. competente ed autorevole.

Nella definizione di livelli di opportunità localizzata sono state opportunamente considerate le aree destinate ad insediamenti produttivi ed **aree miste**. In tale categoria rientrano le aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale e le aree in cui già si svolgono attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti.

In particolare per queste attività, riteniamo necessario prevedere "**livelli di tutela specifici**" (esempio tutela della popolazione) **flessibili**, che tengano in considerazione l'ubicazione degli impianti già esistenti al fine di evitare in fase di rinnovo delle autorizzazioni, la delocalizzazione di attività già operative.

Nel condividere inoltre la previsione della localizzazione degli impianti di gestione nelle **vicinanze alle aree di maggiore produzione dei rifiuti per motivi di economicità di gestione e di riduzione del carico inquinante globale**, riteniamo necessario che tale opportunità diventi un "**obbligo**" di pianificazione al fine di prevedere necessariamente la possibilità di realizzazione di tali impianti in aree idonee all'interno di aree produttive o miste.

Nel ringraziare per la cortese attenzione, inviamo i migliori saluti.

Paola Bichisecchi

RD/